



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Prot: 10059

Roma, 24.02.2017

Ai Signori Direttori
Uffici di esecuzione penale esterna
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Signori Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Oggetto: Legge di bilancio 2017 – Articolo 1, commi 86 e 87 (Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità) e circolare INAIL del 17 febbraio 2017 n. 8.

Gentilissimi,

come forse saprete, la questione della copertura assicurativa delle prestazioni dei lavori di pubblica utilità è stata risolta con la recente circolare che l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), su accordo ed impulso di questa Direzione generale, ha emesso in data 17 febbraio c.a., diretta ad informare dell'importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2017¹ che, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto:

- condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 186, co. 9-bis e art. 187, co. 8-bis del Codice della Strada -d.lgs. n. 285 del 1992-);
- tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, co. 5-bis TU stupefacenti- D.P.R. n. 309 del 1990);
- imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168-bis c.p.).

¹ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Supplemento Ordinario n. 57.

Come indicato nel paragrafo 4 della circolare, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini previsti (almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio dell'attività da parte della persona ammessa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), la copertura assicurativa opera esclusivamente dalla data in cui l'INAIL ne comunica l'attivazione. Inoltre, il soggetto assicurante deve allegare alla predetta richiesta:

- copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità;
- copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Ai fini assicurativi, i soggetti assicuranti sono, quindi, quelli che hanno stipulato le convenzioni con il Ministero della giustizia, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, previste dal D.M. 26 marzo 2001 e, recentemente, dal D.M. 8 giugno 2015, n. 88.

Pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione delle novità introdotte dalla legge 232/2016, volte anche al superamento di alcune criticità riscontrate in occasione delle attività svolte in attuazione delle disposizioni impartite con la lettera circolare 0146397 dell'11 aprile 2011, si invitano le SS.LL. a promuovere iniziative informative per l'implementazione delle opportunità di impiego dei soggetti destinatari del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, le SS.LL., nel rinnovare l'offerta di collaborazione ai Presidenti dei Tribunali, avranno cura di coinvolgere fattivamente le associazioni più rappresentative nel distretto di competenza al fine di incentivare la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si chiede di fornire a questa Direzione generale ogni notizia su eventuali iniziative intraprese al riguardo, nonché copia delle convenzioni.

A tale ultimo riguardo, si anticipa che questa Direzione generale, al fine di monitorare le convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per i condannati e per gli imputati, sta predisponendo una griglia di rilevazione in cui riportare i dati necessari, sì da risultare uno strumento semplificato e flessibile al tempo stesso e di cui, a breve, saranno fornite ulteriori indicazioni.

Per ulteriori chiarimenti o eventuali quesiti, si invita a contattare il dott. Michele Ciarpi (michele.ciarpi@giustizia.it) e la dott.ssa Antonella Di Spena (antonella.dispena@giustizia.it) di questa Direzione generale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucia castellano





ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 8

Roma, 17 febbraio 2017

Ai Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall'art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- /// **Legge 26 luglio 1975, n. 354:** "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:** "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- /// **Legge 11 agosto 1991, n. 266:** "Legge-quadro sul volontariato";
- /// **Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:** "Nuovo codice della strada";

- ⚡ **Legge 28 aprile 2014, n. 67:** "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- ⚡ **Decreto legge giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:** "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- ⚡ **Circolare della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno 27 novembre 2014, n. 14290:** "Attività di volontariato svolte dai migranti";
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014** recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- ⚡ **Decreto del Ministero della giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88:** "Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67";
- ⚡ **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:** "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- ⚡ **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato," (legge di stabilità 2016);
- ⚡ **Legge 6 giugno 2016, n. 106:** "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- ⚡ **Legge 11 dicembre 2016, n. 232:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017);
- ⚡ **Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45:** Applicazione dell'art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale";
- ⚡ **Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15:** "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Premessa

L'ambito del lavoro di pubblica utilità, limitato in un primo tempo ai procedimenti di competenza del giudice di pace,¹ è stato progressivamente esteso per assicurare una idonea forma di riparazione in favore della collettività.²

In tale percorso si colloca l'art. 1, comma 86, della legge di Bilancio 2017 che ha esteso l'operatività del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche al lavoro di pubblica utilità svolto nell'ambito delle seguenti fattispecie:

- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall'art. 186, comma 9-bis (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall'art. 187 comma 8-bis (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art.73, comma 5-bis (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 - bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.³

La nuova disposizione, infatti, estende la platea dei beneficiari della copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità alle seguenti figure: imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti.

L'art. 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a tal fine adegua la dotazione del Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già previsto dall'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il cui stanziamento, per l'anno corrente, passa a 7.900.000 euro, tenendo conto di quanto previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.⁴

Il meccanismo, infine, di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni – in assenza di una nuova e diversa regolamentazione per le fattispecie in esame – sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014⁵ e dal decreto

¹ Art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

² Circolare del Ministero della giustizia dell'11 aprile 2011 *Lavoro di pubblica utilità. Ulteriori disposizioni*.

³ La messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (art. 168-bis del C.p.)

⁴ *Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani*. Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15.

⁵ relativo alla determinazione del premio speciale unitario.

ministeriale 22 dicembre 2014⁶, in attuazione dell'art.12 del decreto legge 24 giugno, n. 90 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.⁷

1. Soggetti assicuranti

I soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, ai fini assicurativi, sono quelli che hanno stipulato con il Ministero della giustizia, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dal decreto ministeriale 26 marzo 2001,⁸ nonché dal decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.⁹

Soggetti promotori del progetto di pubblica utilità possono essere lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia.¹⁰

Sui soggetti promotori incombe l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità e su di essi gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa di tali persone, che verranno meglio descritti al paragrafo 4 della presente circolare. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.

Nelle convenzioni sono specificate le tipologie di attività che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, sulla base dei relativi provvedimenti giurisdizionali, sono chiamati a svolgere e sono anche individuate le persone incaricate, presso le

⁶ contenente le modalità di attuazione della copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.

⁷ Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

⁸ L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 recante *Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274* prevede che *il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha a oggetto:*

- a. *prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;*
- b. *prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione a opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;*
- c. *prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;*
- d. *prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;*
- e. *altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.*

⁹ Decreto del ministero della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 recante *disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato.*

¹⁰ Art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001; art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessate, di coordinare la prestazione lavorativa degli addetti e di impartire a questi ultimi le necessarie istruzioni operative. Le convenzioni regolano, altresì, gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione gratuita di pubblica utilità.

2. Destinatari della copertura assicurativa

L'art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017, ricomprende nella platea dei destinatari del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - oltre ai beneficiari di una misura di sostegno al reddito¹¹, ai detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite, nonché agli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno¹² - anche i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto:

- condannati per i reati in materia di violazione del Codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool);
- condannati per i reati in materia di violazione del Codice della strada (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);
- condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- imputati con sospensione del processo per messa alla prova ai sensi dell'art.168-bis del Codice penale.

3. Attività oggetto di copertura assicurativa e premio speciale unitario

L'attività svolta, a titolo gratuito, nell'ambito del lavoro di pubblica utilità, è tutelata qualora rientri nelle previsioni dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (attività protette).

Ai fini della copertura assicurativa dell'attività in esame,¹³ si conferma l'applicazione del premio speciale unitario¹⁴, stabilito con decreto ministeriale 22 dicembre 2014, nella misura di euro 258,00 annuali per soggetto, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera¹⁵ di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.¹⁶ Il premio speciale unitario stabilito dal citato decreto è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di

¹¹ Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

¹² Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15.

¹³ Art.12 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45 § *Attività oggetto di copertura assicurativa. Requisiti oggettivi e premio speciale unitario.*

¹⁴ Art. 42, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

¹⁵ Art. 7, decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

¹⁶ Art. 118 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

pubblica utilità prestate ed è aggiornato annualmente in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore.

Per l'anno 2017 l'importo del premio speciale unitario è pari a euro 258,00 annuali e a euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata¹⁷.

L'onere del premio per la copertura assicurativa attivata dall'Inail a favore di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, detenuti e internati, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti, imputati in stato di sospensione del processo e messa alla prova ex art. 168-bis del Codice penale, nonché richiedenti asilo, è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali integrato per l'anno 2017, a seguito dell'art.1, comma 87 della legge di bilancio 2017, di euro 3 milioni.

4. Modalità di attivazione della copertura assicurativa

Il soggetto promotore del progetto di pubblica utilità richiede all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse disponibili dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

Ciò vale anche in caso di variazione dei dati già comunicati (es. modifica del numero delle giornate di attività dei lavoratori di pubblica utilità) che deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i servizi online dell'Istituto.

In allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, il soggetto assicurante deve produrre copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, nonché copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia.

In presenza dei requisiti previsti dalla presente circolare e verificata la capienza del Fondo per il 2017, l'Inail comunica tramite Pec al soggetto assicurante l'attivazione della copertura assicurativa per gli addetti al lavoro di pubblica utilità e per il numero di giornate indicate nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell'apposito "contatore" sul portale istituzionale Inail.

¹⁷ Circolare Inail 7 marzo 2016, n. 7 avente a oggetto "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2016".

Nulla cambia in merito alle modalità di attivazione della copertura assicurativa a favore di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, detenuti e internati, nonché richiedenti asilo che restano quelle già previste, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, dall'art. 1, commi 312-316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e regolamentate con circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15 cui si rinvia.

La copertura assicurativa, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini dell'inizio delle attività, opera esclusivamente dalla data in cui l'Inail ne comunica l'attivazione.

In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo, il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.

5. Registrazione giornaliera delle presenze

Tenuto conto che per i soggetti in esame la disciplina vigente prevede un'apposita registrazione delle presenze dei soggetti coinvolti nei progetti di lavori di pubblica utilità (cfr, per esempio, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 8 giugno 2015, n. 88), ai fini dei controlli si farà riferimento alle registrazioni eseguite sui documenti previsti dalla normativa vigente per le attività in esame.

Pertanto, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti, le predette registrazioni tengono luogo di quelle previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, purché siano rese disponibili in caso di richiesta da parte dell'Istituto.

6. Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

L'erogazione delle prestazioni assicurative segue quanto già stabilito nella surrichiamata circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15 in merito alla circostanza che anche per le fattispecie in esame la copertura assicurativa opera esclusivamente dal momento in cui l'Inail ne comunica l'avvenuta attivazione.

Pertanto, non essendo applicabile il principio di automaticità del diritto alle prestazioni, queste ultime non potranno essere erogate in assenza della relativa copertura assicurativa.

Con riferimento alla base retributiva da assumere per il calcolo delle prestazioni economiche, non essendo prevista la corresponsione della retribuzione per le attività svolte a titolo gratuito dai soggetti assicurati, essa è determinata convenzionalmente.¹⁸

In particolare, è assunta a base di calcolo delle prestazioni la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

¹⁸ Cfr art.7 decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

7. Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 T.U.

Ai sensi dell'art.3, comma 12 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei soggetti assicurati di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 gravano sia sul soggetto promotore, sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità.

Con riferimento all'esperimento dell'azione di regresso, quindi, entrambi sono destinatari dell'azione di regresso da parte dell'Istituto nell'ipotesi in cui abbiano violato le norme prevenzionali a loro rivolte rendendosi responsabili dell'evento lesivo integrante un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

8. Denunce di infortunio e di malattia professionale

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sul soggetto promotore che è tenuto¹⁹, agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, nei termini e nelle modalità ivi previste.

Per effetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151²⁰ che ha modificato l'art.53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, la denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligo del soggetto promotore di dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore ai 30 giorni, per effetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha modificato l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, tale adempimento si intende assolto con l'invio all'Inail della denuncia di infortunio per via telematica.

Il soggetto assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, comunicando al soggetto promotore l'identificativo e la data di rilascio del certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a denunciare la malattia professionale al soggetto promotore, ai sensi dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Sul piano operativo, si fa rinvio a quanto previsto nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.

9. Adempimenti a cura delle sedi Inail

Le sedi avranno cura di monitorare giornalmente le denunce web pervenute al fine di lavorare immediatamente le stesse e produrre la comunicazione di attivazione della

¹⁹ Cfr art.6, comma 1, decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

²⁰ Cfr art.21, comma 1.

copertura assicurativa e le altre comunicazioni previste in caso di variazione e cessazione.

10. Fondo per la copertura degli oneri assicurativi

L'Inail attua la copertura assicurativa dei soggetti addetti al lavoro di pubblica utilità e delle altre fattispecie disciplinate dalla circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, nei limiti delle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede a rendicontarne l'attività con le modalità e i tempi previsti dalle disposizioni che disciplinano il predetto Fondo.

Per tutto quanto non disposto nella presente circolare, valgono le istruzioni già impartite con le circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45 e 11 aprile 2016, n. 15.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello